

## FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE SPECIFICA

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Denominazione legale:** Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

**Sede legale e amministrativa:** Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano

**Telefono:** 800 585 600 **Email:** [ginfo@volksbank.it](mailto:ginfo@volksbank.it) **PEC** [segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it)

**Indirizzo del sito internet:** [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)

**Ubicazione server del Centro Servizi:** Padova

**Codice Banca ABI:** 5856-0

**Codice BIC:** BPAAIT 2B

**Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:** 5856

**Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva):** 00129730214

**Autorità di controllo:** Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma

**Sistema di garanzie cui la Banca aderisce:** Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

### CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca per l'adempimento delle obbligazioni relative ad uno specifico finanziamento assunte verso la banca dal debitore garantito. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

I principali rischi sono costituiti dall'obbligo di pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo, dalla possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace (c.d. reviviscenza della garanzia).

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Si precisa che la fideiussione prestata non è soggetta a spese fino al momento in cui viene escussa. Se la Banca chiede il pagamento della fideiussione il fideiussore è obbligato a pagare le spese sostenute dalla Banca per la registrazione del contratto di fideiussione e dovrà pagare tutto quanto dovuto dal debitore principale.

Documento	Obbligatorio / facoltativo	Frequenza	Modalità di fornitura	Spese
Documento di sintesi periodico	obbligatorio	annuale	invio cartaceo	0,00 euro
Sollecito	obbligatorio	per evento	invio cartaceo	10,00 euro

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

#### Recesso dalla garanzia

1. Se l'Operazione è a tempo determinato il Fideiussore non può recedere dalla presente fideiussione e la stessa fideiussione rimarrà valida ed efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite, anche dopo la loro scadenza.

2. Se l'Operazione è a tempo indeterminato il Fideiussore può recedere dalla presente fideiussione, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso avrà effetto nei confronti della Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi almeno 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. In caso di recesso, il Fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere al momento di efficacia del recesso, ivi compreso l'ammontare degli assegni emessi prima di tale data e ancora in circolazione.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il recesso del Fideiussore, fermo quanto previsto dai commi precedenti, si rende operante solo quando sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

#### Recesso dal rapporto garantito

La Banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il Debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti, senza che il Fideiussore possa eccepire alcunché in merito.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Dopo che il debitore principale o il fideiussore ha restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto la fideiussione viene estinta entro il termine massimo di 30 giorni.

### Reclami

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo per posta ordinaria o raccomandata all'attenzione dell'Ufficio Reclami istituito a Bolzano, Via del Macello 55, per e-mail all'indirizzo [ufficio-reclami@volksbank.it](mailto:ufficio-reclami@volksbank.it), per posta elettronica certificata all'indirizzo [reclami@pec.volksbank.it](mailto:reclami@pec.volksbank.it), via fax al numero 0471 979188 oppure compilando l'apposito modulo in filiale.

L'esito del reclamo sarà comunicato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricezione del reclamo stesso:

- 60 giorni per i reclami relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari;
- 15 giorni lavorativi per i reclami relativi ai servizi di pagamento. Se la Banca, per situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, non può rispondere entro 15 giorni lavorativi, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giorni lavorativi;

In caso di risposta insoddisfacente dell'Ufficio Reclami il Cliente ha diritto di rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Per sapere come adire l'Arbitro Bancario Finanziario, conoscere l'ambito della sua competenza e per ogni altra opportuna informazione si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere alle filiali della Banca d'Italia, oppure ci si può rivolgere direttamente alla Banca, anche attraverso il sito internet della stessa [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it);
- ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa, compreso il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva

**LEGENDA**

<b>Debitore garantito o debitore principale</b>	persona di cui si garantisce l'adempimento a favore della banca.
<b>Garante o fideiussore</b>	persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
<b>Importo massimo garantito</b>	la somma complessiva (capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
<b>Regresso</b>	L'azione legale per mezzo della quale il fideiussore può agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto sulla base della fideiussione rilasciata alla banca.
<b>Solidarietà fra fideiussori</b>	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.